



COMUNE DI BARDONECCHIA  
Provincia di Torino · CAP. 10052

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE



**REGOLAMENTO  
COMUNALE  
PER L'INDIVIDUAZIONE  
DEI PERCORSI COMUNALI  
"FUORISTRADA"  
E LA LORO FRUIZIONE  
CON MEZZI  
MOTORIZZATI  
AI SENSI DELL'ART. 11  
DELLA L.R. 32/82**

**APPROVATO CON DELIBERA DI  
CONSIGLIO COMUNALE N.° 16 DEL 20  
MAGGIO 2015 E MODIFICATO CON  
DELIBERE DI CONSIGLIO  
COMUNALE N.° 20 DEL 19 APRILE  
2016 E N.° 31 DEL 21 GIUGNO 2017**

## **Sommario**

<b>ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 - FINALITA' .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI "FUORISTRADA" .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 4 - AVVERTENZE GENERALI .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 5 - SEGNALETICA E STRUMENTI INFORMATIVI .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 6 - MEZZI A CUI È CONSENTITO IL TRANSITO .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 7 - DISCIPLINA DELL'ACCESSO .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 8 - ORARIO E PERIODO DI UTILIZZO.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 9 - SOGGETTI IN DEROGA.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 10 - EVENTI E MANIFESTAZIONI .....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 11 - DISPOSIZIONI CAUTELARI.....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 12 - MOTOSLITTE .....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 13 - VIGILANZA .....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 14 - SANZIONI.....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>9</b>

## ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente regolamento hanno lo scopo di individuare e regolamentare la modalità e la fruizione del territorio con mezzi motorizzati, l'utilizzo di sentieri, mulattiere, piste e strade di montagna esistenti nel territorio del Comune di Bardonecchia il cui transito è disciplinato dalla L.R. 32/1982 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" e dalla L.R.45/1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici". L'individuazione dei percorsi fuoristrada, oggetto del presente regolamento, è in ogni momento revocabile per ragioni di pubblico interesse e/o sicurezza per la pubblica incolumità ad insindacabile giudizio dell'Ente (frane, smottamenti, ecc).

L'Ente ed i suoi funzionari restano estranei e manlevati da ogni responsabilità connessa all'utilizzo dei percorsi in questione che si presentano sconnessi e privi dei consueti accorgimenti di sicurezza (es. guard rail) e di ordinaria manutenzione.

Si specifica che i percorsi individuati all'articolo 3 del presente Regolamento, hanno destinazione turistica e sportiva, tassativamente non competitiva, per cui la conduzione di mezzi motorizzati su tali tracciati, in atteggiamento competitivo si configura come condotta sanzionabile.

## ART. 2 - FINALITA'

Le condizioni di accesso e le limitazioni al traffico veicolare stabilite dal presente Regolamento perseguono le seguenti finalità:

- ✓ conservare le strade e il loro valore storico e/o architettonico;
- ✓ preservare il contesto naturale e paesaggistico all'interno del quale le strade/sentieri si inseriscono;
- ✓ garantire la sicurezza di tutte le tipologie di utenti che vi accedono, rendendo possibile la loro convivenza in sicurezza;
- ✓ valorizzare il significato turistico dei sentieri, delle strade, favorendo modalità di accesso e di transito che siano compatibili con la fruizione a fini turistici del contesto ambientale che gli stessi attraversano;
- ✓ assicurare agli operatori locali che li utilizzano per le proprie attività economiche/ lavorative modalità di fruizione compatibili con la gestione di queste ultime.

## ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI "FUORISTRADA"

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 della L.R. 32/1982, si individuano i seguenti percorsi fuoristrada ad uso turistico e sportivo non competitivo che l'Amministrazione Comunale intende regolamentare:

- Percorso 1. Rocchemolles - Grange Du Fond/Rifugio Scarfiotti compreso il tratto di strada di collegamento tra Monumento Picreaux e Grange Plan**
- Percorso 2. Grange Du Fond/Rifugio Scarfiotti - Colle del Sommeiller**
- Percorso 3. Bivio strada del Sommeiller - tratto strada Decauville - Grange La Croix - Alpeggio Val Fredda**
- Percorso 4. Bardonecchia - La Moutte - Chaffaux - Alpeggio Pian delle Stelle**
- Percorso 5. La Moutte - Vernet - Gr. La Casse - Croce di Chabriere**

- Percorso 6. SP 235 Rocchemolles - Croce di Chabriere compreso il tratto di strada di collegamento con il percorso 5**
- Percorso 7. Les Granges (Grange del Frejus) - Serre des Granges**
- Percorso 8. Bivio strada dei Camini - Grange della Rho - Torrente della Rho (Orgera) - Casermetta della Rho**
- Percorso 8bis. Via La Rho - Incrocio Strada per Grange Rho**
- Percorso 9. Grange della Rho - Casermetta della Rho**
- Percorso 10. Bardonecchia - Punta Tre Croci**
- Percorso 11. Pian del Colle - diga delle Sette Fontane (strada sterrata vers. sx orografica sud Grand Pinèe)**
- Percorso 12. Pian del Colle - Strada Comunale per Nevaché - Stazione Meteo Rio Gorgia**
- Percorso 13. Pian del Colle SP 216 - Grange Guiaud (compreso il tratto di strada sterrata per il raggiungimento della località San Sisto) - Casermetta 16**
- Percorso 14. Melezet - Chesal - Punta Selletta - Cresta Seba**
- Percorso 15. Melezet - Laghetto - Margaria Clos/Grange Ourus**
- Percorso 16. Cappella Coignet - Margaria Clos/Grange Ourus**
- Percorso 17. Les Arnauds - Cappella Coignet - Pian Del Sole**
- Percorso 18. Pian Del Sole Loc. Hyppolites - Margaria Clos/ Grange Ourus - Chesal**
- Percorso 18bis. Pian Del Sole Loc. Hyppolites - Margaria Clos (strada di nuova realizzazione lungo pista da sci)**
- Percorso 19. Campo Smith - bivio detto delle 4 strade (Strada Vivier)**
- Percorso 20. Rocca Tagliata - Località Chateaux (Cappella Sant'Anna) - Bivio detto delle 4 strade - Pian Del Sole - Punta Colomion**
- Percorso 21. Punta Colomion - Bivio con strada Puis (territorio di Oulx) - Cresta Seba**
- Percorso 22. Bivio con strada Casermetta 16 - Casermetta 16 (territorio di Oulx) - Punta Valloncros - Arrivo Cresta Seba**
- Percorso 23. Case Geney - S.P. 238 per Borgata Gleise**
- Percorso 24. Grange Medail - Horres**
- Percorso 25. Horres - Strada Decauville**
- Percorso 26. Bacini Frejusia - Alpe Beatrix**
- Percorso 27. Strada Decauville (da Alpe Beatrix - Bivio Grange La Croix)**
- Percorso 28. Bacini Frejusia - Albergo Belvedere - partenza impianto Ban - Rifugio Capannina**
- Percorso 29. Partenza impianto Ban e Punta Jafferau**
- Percorso 30. Bacini Frejusia - Rio Perilleux (confine comunale)**

Per maggior completezza, il presente regolamento verrà corredato di ALLEGATO "A" contenente le planimetrie dei percorsi summenzionati.

Tutti i restanti tracciati (strade, sentieri, piste e/o strade forestali) presenti nel territorio del Comune di Bardonecchia, non richiamati nel presente Regolamento sono da intendersi non aperti al transito con mezzi motorizzati, così come previsto dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 32/1982.

Verrà altresì specificato, laddove necessario, la chiusura al transito dei percorsi/mulattiere ai sensi della L.R. 45/1989 e le aree oggetto di S.I.C. (Sito Interesse Comunitario).

#### **ART. 4 - AVVERTENZE GENERALI**

I percorsi fuoristrada oggetto del presente regolamento si sviluppano interamente su fondo sterrato di alta montagna e si snodano in aree naturali di particolare valore ambientale con presenza di fauna selvatica e sono caratterizzati dalla difficoltà di transito derivante dalle caratteristiche del fondo stradale sterrato, dalla mancanza di barriere protettive, dalla ristrettezza della sede stradale, dalle

difficoltà di incrocio, dalle sponde sdruciolevoli e dalle pendenze superiori al 15%, soggetti alla formazione di buche e sconessioni, soggetti alla caduta di massi e materiale lapideo di varia dimensione. Il transito sui percorsi in oggetto è quindi consentito ai veicoli a motore regolarmente immatricolati, targati e assicurati, adatti alle succitate condizioni di difficoltà e condotti da autisti esperti. Il loro utilizzo avviene a rischio e pericolo dell'utente che risponde in proprio di eventuali danni procurati a persone o cose proprie o di terzi.

Sui percorsi fuoristrada può essere consentito il transito promiscuo di diverse tipologie di utenti, tra i quali pedoni, ciclisti, cavalli, autoveicoli e motoveicoli;

Nel caso di utilizzo di veicoli, anche non motorizzati, e di animali è necessario possedere un'adeguata esperienza nella loro conduzione, in modo da governarlo in sicurezza, anche in condizioni difficili o in caso di ostacoli imprevedibili.

## **ART. 5 - NORME DI COMPORTAMENTO**

Ferme restando le esenzioni di cui al successivo art. 10 ed eventuali autorizzazioni specifiche (es. manifestazioni), tutti gli utenti che percorrono i sentieri, le mulattiere ecc, con qualsiasi mezzo e anche a piedi, devono attenersi alle seguenti regole di carattere generale:

- ✓ è vietato:
  - accedere ai percorsi fuoristrada in caso di condizioni meteorologiche avverse (pioggia intensa, neve, nebbia, ...);
  - procedere ad una velocità superiore ai 20 km/h; in caso di incrocio tra veicoli e/o con pedoni, ciclisti o animali, la velocità dovrà essere ulteriormente diminuita e, qualora necessario, deve essere arrestata la marcia;
  - arrecare qualsiasi disturbo alla fauna selvatica, danneggiare gli habitat naturali e creare disturbo alle attività di alpeggio;
  - adottare qualsiasi comportamento destinato a creare intralcio alla circolazione.
  - sostare lungo la strada, anche nelle piazzole d'incrocio, nei prati, nelle zone boschive, sui terreni agricoli;
  - accedere ai percorsi fuoristrada al di fuori dei periodi di apertura che verranno stabiliti secondo quanto disposto dal successivo art. 9, in base alle condizioni meteorologiche e in conformità con le prescrizioni delle Autorità di tutela ambientale competente sul territorio; il periodo di apertura sarà comunicato attraverso gli strumenti di cui al successivo art. 6
- ✓ è obbligatorio:
  - rispettare, in assenza di prescrizioni diverse o più restrittive nell'ambito del presente Regolamento, le norme del Codice della Strada;
  - segnalare la propria presenza utilizzando, con discrezione ed in caso di effettiva necessità, idonei dispositivi acustici (clacson, campanello, ...) in corrispondenza di curve o dossi a visibilità ridotta;
  - prestare la massima attenzione e prudenza, in qualunque circostanza;

Per tutti i veicoli, il traffico è regolato a senso unico alternato, con precedenza ai veicoli in salita. È altresì vietato il transito al di fuori della sede stradale, il danneggiamento della cortina erbosa e di ogni elemento appartenente al contesto naturalistico locale. Trattandosi di percorsi siti in area con presenza di fauna selvatica, la guida deve essere adeguata affinché non vengano arrecati danni agli animali ed all'ambiente. È vietata ogni modalità di conduzione dei mezzi che comporti dissesto del fondo stradale, come derapate e accelerazioni. In caso di incrocio con pedoni, ciclisti o animali, la

velocità dovrà essere ulteriormente diminuita, al fine di evitare danni, se necessario, dovrà essere arrestata la marcia.

L'accesso a piedi, in bicicletta, a cavallo o con qualsiasi altro mezzo non motorizzato può avvenire liberamente, nel rispetto delle avvertenze di cui al presente art. 5.

Fermo restando quanto previsto al successivo art. 11, gli organizzatori di manifestazioni di qualsiasi tipo, anche a piedi o con mezzi non motorizzati, devono comunque presentare richiesta al Comune Bardonecchia ed essere da questo autorizzati, e ove opportuno da soggetti preposti delle aree protette attraversate.

Il transito avviene a rischio e pericolo dell'utente, che deve adottare tutte le cautele necessarie, indicate nel presente regolamento, ed è responsabile di tutti gli eventuali danni procurati a sé stesso, a persone e a cose così come già enunciato all' art. 4.

Fermo restando i vincoli dimensionali di cui al successivo art. 7, è sconsigliato il transito ai veicoli che, per passo e altezza da terra, non risultino idonei a percorrere strade sterrate di montagna.

## **ART. 6 - SEGNALETICA E STRUMENTI INFORMATIVI**

I divieti e le prescrizioni riguardanti la percorribilità sui percorsi fuori strada sono resi noti al pubblico:

- ✓ mediante apposizione di idonea segnaletica collocata nei punti di accesso e/o nei punti di intersezione e/o lungo i sentieri, mulattiere ecc;
- ✓ attraverso il sito internet istituzionale <http://www.comune.bardonecchia.to.it/> nell'apposita sezione.
- ✓ attraverso i siti istituzionali turistici.

Per il tramite degli stessi canali di cui al comma precedente sono rese note anche le eventuali ordinanze di chiusura e le modalità straordinarie di accesso e di transito in occasione degli eventi di cui al successivo art. 11.

## **ART. 7 - MEZZI A CUI È CONSENTITO IL TRANSITO**

Fermo restando le esenzioni di cui al successivo art. 10, l'accesso e il transito è consentito ai veicoli in possesso delle caratteristiche e che rispettano i limiti dimensionali e di peso di seguito definiti:

- ✓ massa a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate;
- ✓ larghezza non superiore a 2,3 metri (totali, comprensivi di specchietti);
- ✓ altezza non superiore a 2,5 metri;
- ✓ lunghezza non superiore a 5,5 metri.

È, in ogni caso, vietato l'accesso ai veicoli trainanti caravan, roulotte, trailer e/o rimorchio. Per circolare, i veicoli a motore devono essere coperti da idonea polizza assicurativa e devono essere in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale.

## **ART. 8 - DISCIPLINA DELL'ACCESSO**

Ad eccezione dei soggetti di cui al successivo art. 10, l'accesso ai percorsi fuoristrada, da intendersi ad esclusivo uso turistico e sportivo non competitivo, è subordinato alle limitazioni/disposizioni individuate dalla Giunta Comunale previste dal successivo articolo 9.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di autorizzare il transito a veicoli destinati a servizio pubblico, regolarmente assicurati per eventuali danni a cose o persone, specificamente, in occasione di manifestazioni o particolari evenienze.

Per quanto riguarda i veicoli privati, l'esercizio dell'attività di trasporto di persone a pagamento è consentito solamente ai conducenti regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia di "noleggio con conducente".

## **ART. 9 - ORARIO E PERIODO DI UTILIZZO**

Ad eccezione dei soggetti di cui all'art. 10, il transito è consentito esclusivamente a rischio dell'utenza secondo le modalità (orari, periodi, tipi di veicoli, etc..) dettate dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

L'individuazione di tali periodi/orari è motivata, oltre che da quanto già disposto dal precedente art. 2, dalla necessità di salvaguardare l'ecosistema, consentire gli interventi di manutenzione e di concedere agli escursionisti e ai ciclisti accesso il più possibile liberi dal transito dei mezzi motorizzati.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di subordinare il transito sui percorsi fuoristrada al pagamento di una tariffa giornaliera, settimanale, mensile o stagionale secondo le modalità stabilite dallo stesso organo. L'eventuale contrassegno di transito dovrà essere debitamente esposto sul parabrezza o tenuto a disposizione in caso di transito con motoveicoli; esso costituisce autorizzazione al transito sul percorso e all'accesso di tutti i percorsi individuati dal presente provvedimento.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiudere l'accesso ai percorsi fuoristrada in qualunque momento, in particolare nel caso di fenomeni meteorologici che ne pregiudichino la sicurezza. La chiusura dei percorsi non dà diritto al rimborso dell'eventuale tariffa corrisposta.

## **ART. 10 - SOGGETTI IN DEROGA**

Il transito dei soggetti rientranti nelle fattispecie in deroga di cui al comma 6 dell'art. 11 della L.R. 32/1982 e di cui al comma 6 dell'art. 2 della L.R. 45/1989 è libero e non soggetto a pedaggio. Al fine di agevolare l'attività di vigilanza, ai mezzi motorizzati impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti, è rilasciato dal Comune Bardonecchia apposito contrassegno da esporre sul parabrezza; il contrassegno suddetto sarà nominativo e il titolare dovrà produrre documentazione attestante il proprio diritto; il Comune si riserva la facoltà di verificare tale situazione di diritto.

Sono esentati dal rilascio di relativo permesso tutti gli altri soggetti individuati dallo stesso comma 6 dell'art. 11 L.R. 32/1982 e nello specifico i mezzi motorizzati impiegati nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico, purché riconoscibili.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di autorizzare il transito ai mezzi motorizzati per motivi particolari, che rivestano un evidente interesse locale legato alle attività produttive, turistiche e di pubblico vantaggio.

## **ART. 11 - EVENTI E MANIFESTAZIONI**

Ai sensi dell'art. 11 comma 5bis della L.R. 32/1982, per esigenze connesse all'effettuazione di feste, manifestazioni, ricorrenze, gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati o eventi simili, l'Amministrazione Comunale, limitatamente al periodo di loro svolgimento, può consentire la libera circolazione mediante apposita autorizzazione. Nella richiesta di autorizzazione, il soggetto richiedente, almeno 20 giorni prima della data di svolgimento dell'evento, deve definire le modalità di accesso, di percorrenza e di sosta, indicando la segnaletica che intende posare per rendere note tali modalità. Tali manifestazioni potranno essere autorizzate per un massimo di due volte all'anno e di durata non superiore a tre giorni ciascuna, previa sottoscrizione di specifica convenzione con gli organizzatori, nella quale saranno previsti i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi, subordinatamente all'eventuale versamento di una cauzione o alla stipula di una polizza fideiussoria, a copertura di eventuali danni ai sentieri, causati dalla manifestazione e dalle attività ad essa connesse. Dovranno altresì essere rispettate tutte le prescrizioni dettate dalla succitata normativa.

Potranno altresì essere individuati dall'Amministrazione Comunale dei percorsi fuoristrada permanenti ad uso competitivo previo espletamento della procedura di compatibilità ambientale presso la Città Metropolitana di Torino (rif. L.R. n. 40/1998) ed il tracciato individuato potrà essere utilizzato più volte nel tempo consentendo la programmazione delle gare.

## **ART. 12 - MOTOSLITTE**

Al fine di raggiungere le proprie abitazioni o strutture di servizio, i soggetti residenti, proprietari, gestori, conduttori di strutture o di immobili non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico e i gestori di attività di trasporto a servizio delle succitate strutture dovranno dunque essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 28, commi 8 e 9 della L.R. 2/2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica" e del paragrafo 3 della D.G.R. n. 15-12793 del 14 dicembre 2009.

## **ART. 13 - VIGILANZA**

La vigilanza viene garantita dagli organi preposti, ivi compresi gli agenti di vigilanza dipendenti o coordinati dalla Provincia di Torino, e le violazioni al presente regolamento saranno sanzionate, secondo le procedure di cui alla legge 689/81 "Modifiche al sistema penale", ai sensi della L.R. 32/1982 e, per quanto non previsto dalla stessa, con sanzioni amministrative del pagamento di una somma di denaro, come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e come determinate in specifica ordinanza sindacale.

## **ART. 14 - SANZIONI**

Fatte salve le eventuali sanzioni previste dal Codice della Strada, il transito senza la prevista autorizzazione in periodo o giorno di chiusura di percorsi fuori strada è sanzionato con



l'applicazione dell'articolo 11 comma 4 della L.R. n. 32/1982 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale"; il transito interdetto dal Comune di Bardonecchia per motivi di tutela ambientale e sicurezza stradale, e sanzionato dall'articolo 38 comma 1 lett. c) del medesimo testo di legge.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere o revocare i permessi in caso di comprovate e ripetute infrazioni all'autorizzazione rilasciata.

#### **ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI**

In conformità all'art. 11 comma 3 della L.R. n.32/1982 ultimo periodo che prevede che *“ tali percorsi hanno una durata non superiore a cinque anni ed il loro eventuale rinnovo può avvenire solo previa valutazione della sussistenza delle condizioni di idoneità verificate in sede di prima individuazione. I percorsi individuati anteriormente alla data del 30 giugno 2016 sono automaticamente decaduti alla data del 30 novembre 2016 e possono essere nuovamente individuati nel rispetto del presente comma. “*”, si precisa che:

- ✓ sono revocati tutti i dispositivi normativi emessi dal Comune di Bardonecchia in materia specifica, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento
- ✓ i percorsi individuati all'articolo 3 della summenzionata Legge, sono validi per anni 5 dalla data di entrata in vigore del presente disposto e s'intendono rinnovati ogni 5 anni, per analogo periodo, previa acquisizione da parte della Giunta Comunale di parere favorevole da parte dei competenti uffici comunali circa la sussistenza delle condizioni di idoneità verificate in sede di prima individuazione.

